

April 26, 2021

Decreto Riaperture: proroga sino al 31 Luglio 2021 dello smart-working agevolato e della sorveglianza sanitaria eccezionale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 22 Aprile 2021 il c.d. «**Decreto Riaperture**» (Decreto-Legge 22 Aprile 2021, n. 52), recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» (disponibile **qui**).

Tra le varie disposizioni contenute nel provvedimento relativo alla graduale ripresa delle attività economiche e sociali figurano alcune misure volte alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare, l'art. 11 del nuovo Decreto **proroga alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** (da ultimo esteso fino al 31 Luglio 2021), con la previsione che le relative disposizioni vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Tali termini, previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell'**Allegato 2** al Decreto Riaperture, sono dunque prorogate **sino al 31 Luglio 2021**.

Nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro, tra le disposizioni emergenziali richiamate nel citato Allegato 2, si segnala in particolare:

1. la proroga della c.d. «**sorveglianza sanitaria eccezionale**», ai sensi dell'art. 83 del Decreto-Legge 19 Maggio 2020, n. 34, convertito in Legge 17 Luglio 2020, n. 77, (c.d. «**Decreto Rilancio**»), la quale va ad aggiungersi alla sorveglianza sanitaria normalmente prevista dall'art. 41 D.Lgs. n. 81/2008 e che si sostanzia in una visita medica per i «**lavoratori fragili**», ossia per coloro che sono «maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da co-morbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità». A tale riguardo si ricorda che, per espressa previsione normativa, l'inidoneità alla mansione accertata ai sensi della sorveglianza sanitaria eccezionale non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro;
2. la proroga della **possibilità di fare ricorso al c.d. «smart-working emergenziale**», ai sensi dell'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto Rilancio.

Con particolare riferimento allo smart-working, ricordiamo che l'art. 90, comma 4 del Decreto Rilancio aveva introdotto

la **possibilità per i datori di lavoro privati di applicare la modalità di lavoro agile**, disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della Legge n. 81/2017, **ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente**.

Contestualmente, ai sensi dell'art. 90, comma 3 del Decreto Rilancio, i datori di lavoro privati dovevano **comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile**, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dello stesso Ministero.

Con il Decreto Riaperture **la possibilità di ricorrere allo smart-working agevolato è stata prorogata fino al 31 Luglio 2021**.

Di conseguenza, durante tale periodo le aziende potranno continuare ad applicare il lavoro agile secondo le modalità semplificate previste dal Decreto Rilancio – e dunque **senza l'obbligo di sottoscrivere con i propri dipendenti gli accordi individuali** previsti dalla normativa ordinaria.

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com



Luca De Menech

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

luca.demenech@dentons.com